



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.124 del signor IANNICE Simone (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotona)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.8.2018).

e

RECLAMO n. 125 del signor SATIRO Salvatore (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotona)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.5.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale dei reclamanti;

RILEVATO

In via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe.

Con delibera pubblicata sul C.U. n.116 del 24.2.2016, preso atto della particolare gravità delle affermazioni e dell'allegata documentazione, contenuta nei reclami prodotti dalla Società Bigsport Crotona e dal signor Mirabelli Raffaele in merito ad un'aggressione subita dall'arbitro alla fine della gara Polisportiva Bigsport – Forza Ragazzi Schiavonea del 22.1.2016, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale decideva di sospendere il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. La Procura esperiva le necessarie indagini relative alle circostanze oggetto dei reclami, in particolare a quelle inerenti le responsabilità per la citata aggressione e restituiva le risultanze delle stesse a questa Corte.

Nel rapporto a propria firma, redatto al termine della citata gara, l'arbitro assumeva di essere stato selvaggiamente aggredito da calciatori e tesserati della Bigsport Crotona, affermava di essere stato spinto a terra e poi colpito violentemente e ripetutamente con calci da un consistente numero di calciatori e dirigenti che venivano sanzionati dal giudice di primo grado.

I reclamanti assumevano al contrario di non essersi resi protagonisti degli atti a loro imputati e paventavano che l'arbitro avesse redatto il rapporto di gara su suggerimento di terze persone, pur essendo certo della non veridicità di quanto affermato.

Le indagini effettuate dalla Procura Federale, che si sono articolate in un corposo numero di audizioni ai protagonisti della vicenda, hanno evidenziato in sostanza che, quanto affermato dai ricorrenti, o almeno dalla stragrande maggioranza degli stessi, corrispondeva al vero.

In particolare l'arbitro della gara, signor Chiarelli Eliseo, nel corso dell'audizione davanti al Collaboratore della Procura Federale, ha testualmente affermato che, a fine gara, il sig. Domenico Martino lo ha minacciato e subito dopo il calciatore Simone Iannice gli ha stretto il collo con due mani tirandolo giù ed una volta a terra il calciatore Salvatore Satiro lo ha colpito con calci alla schiena. Ha dichiarato inoltre di essere sicuro di tale identificazione in quanto conosce personalmente il Martino ed i due calciatori li ha identificati con il numero di maglia ed i tesserini.

Ha concluso affermando che il resto dei calciatori della Bigsport non lo hanno colpito ma non lo hanno neanche soccorso con la sola esclusione dell'allenatore Candido Grotteria che lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha accompagnato negli spogliatoi.

All'esito dell'audizione l'arbitro ha depositato copia di una lettera, in cui chiarisce di aver agito in perfetta buona fede, e nuovo supplemento di rapporto che ricalca il tenore delle dichiarazioni rese alla Procura e chiarisce che ad aggredirlo sono stati esclusivamente i due calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro.

In base alle sopraccitate risultanze istruttorie, con le quali, per come correttamente riportato dal Collaboratore della Procura Federale, questo Collegio deve confrontarsi - seppur in presenza di alcune zone d'ombra nelle deposizioni dell'arbitro - si accoglievano i ricorsi in merito alle posizioni di tutti gli incolpati, compresa la società Bigsport, con l'eccezione di quella del dirigente Martino Domenico la cui istanza veniva solo parzialmente accolta.

In merito da ultimo ai tesserati Salvatore Satiro e Simone Iannice che vengono dall'arbitro accusati, nell'audizione e nel nuovo rapporto di gara, di atti di violenza, non essendo state le relative posizioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado, in quanto i loro nominativi non comparivano ad alcun titolo di colpa nel primo referto, rimandava gli atti al citato giudice di prime cure per quanto di competenza.

Il giudice di primo grado prendeva in considerazione le posizioni dei due calciatori e irrogava le sanzioni in epigrafe che gli odierni reclamanti contestano in toto, affermando la propria estraneità ai fatti di violenza ed ammettendo, per il Iannice, solo di aver spinto l'arbitro. Lamentano anch'essi la totale inattendibilità delle dichiarazioni dell'arbitro che ha radicalmente modificato la propria versione dei fatti.

Ritiene questo Collegio che la valutazione degli eventi, sottoposti al proprio vaglio, debba basarsi su entrambi gli elementi probatori a disposizione, il rapporto arbitrale e la deposizione resa davanti alla Procura Federale.

In tale contesto l'arbitro, che nel rapporto ha affermato essere stato colpito da entrambi i calciatori, afferma che "il calciatore con la maglia numero 8 Iannice Simone, mi stringeva il collo con due mani e mi tirava giù. Io cadevo ed il calciatore con la maglia numero 1 Satiro Salvatore mi ha colpito a terra con calci alla schiena".

Tali affermazioni impongono una valutazione diversificata tra le posizioni, le rispettive responsabilità e le conseguenti sanzioni.

In particolare per il Satiro, confermandosi una responsabilità per il compimento di atti di violenza, la sanzione appare adeguata al fatto commesso, mentre per Iannice appare congruo ridurla a tutto il 5 maggio 2017 atteso che gli si può imputare una responsabilità sicuramente meno grave.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo del signor IANNICE Simone riduce la squalifica a tutto il 5 MAGGIO 2017;

rigetta il reclamo del signor SATIRO Salvatore;

dispone restituirsi la tassa reclamo al signor Iannice Simone e incamerarsi quella del signor Satiro Salvatore.

RECLAMO n.126 della Società A.S.D. ATLETICO CATONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.90 del 12.5.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Atletico Catona- CS Lazzaro 1974 dell'8.5.2016, Campionato di 3^Categoria-Play Off, squalifica del campo di gioco della società per una gara da scontarsi nella prossima stagione sportiva, ammenda di € 250,00, inibizione del signor PACINO Giuseppe fino al 26.7.2016(già inibito fino al 25.5.2016),inibizione signor IANNÒ Giuseppe fino al 31.12.2016, inibizione signor LAGANÀ Giuseppe fino al 13.5.2019, squalifica per due gare effettive dei calciatori LUPPINO Marco, BONADIO Giuseppe, DIANO Dario, DELL'ACQUA Giuseppe).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

Al 14° minuto della gara citata in epigrafe, a seguito della concessione di un calcio di rigore alla società Lazzaro 1974, il signor Iannò Giuseppe cercava di colpire l'arbitro provocando la sospensione della gara per qualche minuto. Il signor Pacino Giuseppe pur non presente in distinta entrava in campo minacciando il Direttore di gara, il signor Laganà Giuseppe seppur espulso rientrava in campo, minacciava l'arbitro e appoggiava al ventre dello stesso la mano a pugno chiuso.

Il Laganà Giuseppe, affiancato dai calciatori Luppino Marco, Bonadio Giuseppe, Diano Dario, Dell'Acqua Giuseppe ed altri non identificati, accerchiavano l'arbitro cercando di farlo indietreggiare.

Il Direttore di gara veniva in tale contesto colpito da un calcio mentre il Laganà lo colpiva "con almeno cinque colpi alla nuca e qualche calcio". Solo con l'intervento dei carabinieri rientrava negli spogliatoi, non prima di essere morso all'altezza del petto da un signor con le stampelle appartenente presumibilmente alla società Atletico Catona.

La società reclamante impugna tale delibera assumendo che i fatti posti a fondamento della decisione di sospendere la gara e da cui rivengono le sanzioni adottate, siano stati di fatto inventati dall'arbitro. Aggiunge affermando che la sospensione della gara è stata decretata dall'arbitro in maniera illegittima in quanto non ne ricorreva alcun presupposto atteso che lo stesso non ha posto in essere alcun provvedimento atto a riportare la calma ed a far riprendere il gioco (ad es. irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati che si sarebbero resi responsabili dei comportamenti scorretti o violenti) e tra l'altro commettendo un errore tecnico sostanziatisi nell'assenza del triplice fischio finale.

A tal fine allega quale prova documentale un dvd che riproduce lo svolgimento dell'intero incontro.

In via preliminare questo Collegio rappresenta che il lamentato errore tecnico non può essere sindacato in questa sede, tra l'altro appare singolare che un arbitro aggredito possa essere accusato di non aver effettuato il triplice fischio. Sempre in via preliminare afferma che l'articolo 35 C.G.S. non ammette la produzione di prova televisiva per smentire tout court la ricostruzione dei fatti compiuta dall'arbitro nel rapporto di gara; inoltre il filmato prodotto non offre piena garanzia né tecnica né documentale nella ricostruzione degli eventi, per cui non può essere utilizzato quale mezzo di prova.

In merito alla decisione dell'arbitro di sospendere la gara è da dirsi che il rapporto non mostra spazio a censure di sorta.

Alla luce della narrazione effettuata dall'arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva.

Il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato infatti da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l'Ufficiale di gara non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave violenza e di notevole potenzialità lesiva venutasi a creare.

Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la sanzione conseguente della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, così come non meritino censura le ulteriori statuizioni del giudice da ritenersi congrue rispetto ai gravi avvenimenti che si sono registrati.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi